



PROVINCIA DI MATERA
AREA III

1236 17 MAG. 2019
Prot.n...
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 1023 del 17 MAG. 2019

Numero progressivo di settore 77 del 17 MAG. 2019

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13
Marzo 2013, n.59.
MICCOLIS SPA - Matera.

Proponente: Ufficio Ambiente

L'Istruttore

Merilena Vizzello

Il Responsabile di P.O.

Geom. Francesco Malvasi

Il Difidante

Dott. Salvatore Vito Valentino

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente

Premesso che la Società MICCOLIS Spa – legale rappresentante Sig. Stefano Miccolis, Codice Fiscale 05176730728, ha presentato in data 14/03/2019 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), l’istanza dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per lo scarico delle acque reflue provenienti dall’attività di autorimessa con officina, autolavaggio e distributore gasolio, sito in Via dell’Artigianatao –Zona Paip, nel Comune di Matera, foglio n.67 p.lle nn. 4109 (sub 1) ,2458 e 500 (sub 11), con scarico finale in pubblica fognatura;

- il SUAP del Comune di Matera, ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 20/03/2019 prot.n. 4603;

Valutato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all’art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

Preso atto che :

- l’art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente “la Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale”;
- l’art.2, comma 1, lettera c) definisce “soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall’autorizzazione unica ambientale”

Ritenuto che sulla base degli esiti dell’istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio, dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n.59/2013.

Visto il parere favorevole dell’Egrib prot.n.877/SII del 16/04/2019;

Visto l’art.107, commi 1-2- del decreto Legislativo 267/2000;

Vista la L.R. del 29/05/2017 n.9;

Visto che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.218 del 25/10/2001, ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l’atto autorizzatorio;

Vista la D.G.R. n.689 del 22/6/2016 di Approvazione delle linee guida regionali in materia di autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

Vista la disposizione di cui all’art.107 del D.lgs.vo 18.08.2000,n.267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l’annotazione del Dirigente dell’Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio

Dato atto che l’istruttoria formale per l’autorizzazione è stata regolarmente esperita dall’Ufficio Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.P.R. del 13 Marzo 2013, n.59 l’Autorizzazione Unica Ambientale alla Società MICCOLIS Spa di Stefano Miccolis, per lo scarico delle acque reflue provenienti dall’attività di autorimessa con officina, autolavaggio e distributore gasolio, sito in Via dell’Artigianato – Zona Paip, nel Comune di Matera, foglio n.67 p.lle nn. 4109 (sub 1) ,2458 e 500 (sub 11), per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento alla ditta da parte del SUAP, con scarico in pubblica fognatura, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni così come elencate nel parere rilasciato dall’Egrib:

- Rispettare tutte le condizioni indicate nel parere di Acquedotto Lucano Spa che qui si intendono integralmente riportate;
- attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.lgs.n.152/2006, D.lgs.n.22/97, D.lgs.n.258/2000 L.R. 3 del 17/01/1994);

- rispettare i limiti previsti della Tab. n.3 dell'allegato n.5 della parte Terza del D.Lgs.n.152/2006;
- consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano Spa di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art.128 del D-Lgs n.152/2006;
- inviare alla Provincia di Matera ufficio Ambiente e all'Egrib, con periodicità semestrale, fermo restandi le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tab.n.3 allegato5 del D.Lgs.n.152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente e all'Egrib;

La mancata osservanza delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa

Ai sensi dell'art.124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata alla Ditta dell'attività da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di variazione del titolare dello scarico, si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;

La presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque

In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art.n.124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera a) , del D.P.R. n.59/2013 sostituisce esclusivamente il seguente titolo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dall'attività di autorimessa con officina, autolavaggio e distributore gasolio , sito in Via dell'Artigianato – Zona Paip , nel Comune di Matera, foglio n.67 p.lle nn. 4109 (sub 1) ,2458 e 500 (sub 11), di cui alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006 n.152, con scarico finale in pubblica fognatura;
- di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n.59/2013, al SUAP del Comune di Matera, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.
- La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso la ditta, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza,
- La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.
- Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art.6 del D.P.R. n.59/2013,
- Qualora la ditta intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.59/2013;
- di dare inoltre atto che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

Il Dirigente
Dott. Salvatore Vito VALENTINO




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 17 MAG. 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera il, 17 MAG. 2019

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale